



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Settore proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO E AMBIENTE

ORDINANZA N. 193 DEL 08/10/2024

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SPINEA, DOMENICA 13 OTTOBRE 2024, 17 NOVEMBRE 2024 E 29 DICEMBRE 2024 DALLE ORE ALLE ORE 10:00 ALLE ORE 17:00 IN OCCASIONE DELLE " DOMENICHE ECOLOGICHE".

IL SINDACO

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria per il triennio 2021-2023 in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024 è stato approvato di estendere, fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024, la validità delle misure di divieto e limitazione, già elencate nell'Allegato B della DGR n. 238 del 02 marzo 2021 ed integrate dalla DGR n. 1089 del 19 agosto 2021;
- con Ordinanza Sindacale n. 37 del 01/04/2021 "Spinea, misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della corte di Giustizia Europea, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021. Indirizzi per il recepimento ai fini dell'applicazione sul territorio comunale", il Comune di Spinea ha recepito le indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021;
- con Ordinanza Sindacale n. 127 del 04/10/2021 "Spinea, Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici del 01 Ottobre al 30 Aprile 2021" è stata riproposta l'Ordinanza Sindacale n. 37 del 01/04/2021 per la stagione 2021-2022;
- anche per le stagioni 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 sono state pubblicate le Ordinanze Sindacali n. 156 del 04/10/2022, n. 135 del 03/10/2023 e n. 182 del 01/10/2024 "Spinea, Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici dal 01 Ottobre al 30 Aprile";
- diversamente dalle limitazioni disposte negli anni precedenti a seguito del peggioramento della qualità dell'aria, la Delibera Regionale ha disposto anche il blocco totale del traffico per alcune giornate a scelta dei Comuni per il periodo di durata delle limitazioni alla circolazione;



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

- la Regione del Veneto con nota prot. n. 309154 del 09/07/2021, ha inoltrato appositi chiarimenti alla Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 specificando che la calendarizzazione delle “Domeniche Ecologiche” è demandata ai Comuni territorialmente competenti, che possono programmarla autonomamente in base anche ad eventi e/o manifestazioni locali programmate;

Riconosciuto che in data 24/09/2024 si è svolto un Tavolo Tecnico Zonale, i cui esiti sono stati trasmessi con verbale prot. n. 33317 del 26/09/2024, in occasione del quale è stato proposto un calendario delle domeniche nelle quali prevedere il blocco della circolazione veicolare;

Considerato che:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 stabilisce quali misure i Comuni debbono predisporre per il contenimento degli inquinanti atmosferici e fra questi rientra anche la programmazione di giornate “Domeniche Ecologiche” nel numero di una al mese nel periodo tra 1° ottobre e il 30 aprile di blocco totale della circolazione veicolare;
- la Regione del Veneto con nota prot. n. 309154 del 09/07/2021, ha specificato alla Provincia di Verona che l’eventuale sostituzione con altri eventi non definiti “Domeniche Ecologiche” è ammessa a condizione che tale scambio consenta di ottenere un beneficio emissivo equivalente;

Visti:

- il verbale degli incontri del Tavolo Tecnico Zonale del 24/09/2024 inviato dalla Città Metropolitana di Venezia, acquisito con prot. n. 33317 del 26/09/2024;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”;



ORDINA

il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle 10:00 alle 17:00 sul territorio comunale ricadente all'interno del perimetro individuato da SP 81 e Via Fornase a Sud, SP 36 e SP 81 a Ovest, Via Rossignago fino all'intersezione con Via Asseggiano, Via Asseggiano e Via 11 Settembre 2001 a Nord, linea dei bivi da Cavalcaferrovia di Via Roma e Via Fornase a Est, con istituzione del divieto di transito nelle domeniche del 13 Ottobre, 17 Novembre e 29 Dicembre 2024.

1 - DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

- 1.1 veicoli alimentati a GPL o a gas metano, che utilizzino per la circolazione solo GPL o il gas metano;
- 1.2 veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
- 1.3 veicoli in servizio di Car Sharing;
- 1.4 autobus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con conducente e senza conducente;
- 1.5 veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- 1.6 veicoli adibiti a cerimonie nuziali – battesimi – comunioni – cresime e le cerimonie legate ai festeggiamenti dei 25/50/75 anni di matrimonio e cerimonie funebri (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio") compresi quelli dei partecipanti alle cerimonie stesse;
- 1.7 veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503) – (veicoli di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse). Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di quest'ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole - uffici - ambulatori etc. riportante l'indirizzo - l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica - lavorativa - di terapie etc., ed ogni altro elemento utile all'individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio"). Il modulo è da esibire agli agenti di polizia stradale di cui all'art.12 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/92 “Nuovo codice della Strada”;
- 1.8 veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- 1.9 veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- 1.10 veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 1.11 veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio") nonché i veicoli di imprese impegnate in interventi commissionati dal Comune di Venezia, appositamente autorizzati dal Responsabile dell'Amministrazione Comunale in capo al quale fa riferimento l'intervento. Il funzionario dell'Amministrazione dovrà adeguatamente ed in maniera esaustiva motivare il transito di detti veicoli indicandone la targa, in occasione del blocco del traffico;
- 1.12 veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Diplomatico aventi targa di immatricolazione CD, del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC, veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento. Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;

1.13 veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza per servizi di istituto;

1.14 autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;

1.15 autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;

1.16 veicoli del personale impiegato in servizio di reperibilità (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"), veicoli di lavoratori in turno, in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro e del lavoratore attestante il servizio prestato (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");

1.17 veicoli utilizzati dai direttori di gara, dagli atleti e dai dirigenti impegnati nelle attività sportive inserite nei calendari delle Federazioni sportive;

1.18 veicoli dei soggetti incaricati dal Comune per l'organizzazione di iniziative programmate e debitamente autorizzate nonché veicoli utilizzati da persone coinvolte in manifestazioni programmate con fini umanitario-sociali (ad esempio donazione del sangue, esercitazioni/dimostrazioni della Protezione Civile e manifestazioni sportive programmate dall'Amministrazione Comunale, etc. etc.) da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio";

1.19 mezzi di Veritas S.p.A. - mezzi adibiti per conto di Veritas S.p.A. alla raccolta differenziata;

1.20 autobus in servizio pubblico di linea;

1.21 veicoli a motore, compresi gli autobus turistici, degli ospiti di alberghi/hotel od altre attività ricettive interne all'area interdetta, muniti di copia della prenotazione o della ricevuta alberghiera (da esibire in caso di controllo), limitatamente al percorso di andata e ritorno tra l'attività ricettiva e i confini dell'area interessata dalle limitazioni al transito.

2 – ACCERTAMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATORIO

Le categorie previste dai precedenti punti 2.6), 2.7), 2.10), 2.11), 2.16), 2.18), devono munirsi di autocertificazione allegata alla presente o redatta ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera, a cura del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente del Comune di Spinea, della prescritta segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità stabilite dal C.d.S. e dal relativo Regolamento di Attuazione, e mediante affissione all'Albo Pretorio. Viene inoltre pubblicata a mezzo stampa e sul sito web del Comune.

È FATTO OBBLIGO A TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA DI RISPETTARE QUANTO STABILITO NELLA PRESENTE ORDINANZA.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DISPONE che ne venga inviata copia a:

- Prefettura di Venezia;
- Unione dei Comuni del Miranese;
- Città Metropolitana di Venezia;
- Questura di Venezia;
- Sezione Polizia Stradale di Venezia;
- Comando Provinciale Carabinieri di Venezia;
- Comando Carabinieri di Spinea;
- Comando Vigili del Fuoco di Venezia-Mestre;
- Direzione Sanitaria dell'AULSS3 Serenissima;
- Uffici Comunali interessati;

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

IL SINDACO
Franco Bevilacqua